



**Comune di  
Foiano della Chiana**

## **AREA SCUOLA E SOCIALE DETERMINAZIONE N. 545 DEL 23/04/2024**

**OGGETTO: ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELLA L. 448/1998 – PRESA D'ATTO DELLE ISTANZE PERVENUTE – ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROCEDURA ON-LINE INPS.**

### **IL RESPONSABILE D'AREA**

**Richiamata** la Deliberazione della G.C. n. 69 del 30.06.2022 avente ad oggetto “Area delle Posizioni Organizzative: determinazioni”;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 10 del 30.06.2023 con il quale viene conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area “Scuola e Sociale” del Comune di Foiano della Chiana dal 01.07.2023 fino alla scadenza del mandato elettorale, salvo revoca nei casi previsti;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 107 – comma 2), del T.U. Enti Locali D. Lgs. 267/2000, tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**Ritenuta** pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento ai sensi:

- dell'art. 107 suddetto;
- degli artt. 5 e 8 del “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Foiano della Chiana”;
- degli artt. 35 e 36 dello Statuto del Comune;

**Visti** gli artt. 183 e 184 del già citato D. Lgs. 267/2000;

**Preso atto che** con Deliberazione del C.C. n. 71 del 20.12.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

**Richiamata altresì** la Deliberazione di G.C. n. 1 del 9.01.2024 avente ad oggetto “Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2024/2026 - Assegnazione ai Responsabili d'area delle risorse finanziarie con le previsioni in termini di cassa dell'anno 2024”;

## VISTI:

- gli articoli 65 (Assegno per nucleo familiare numeroso con almeno tre figli a carico) e 66 (“Assegno di maternità”) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, e successive modifiche e integrazioni;
- l’articolo 50 della legge 17.5.1999, n° 144 contenente *“Modifiche agli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternità”*, che prevede la titolarità concessiva dell’assegno in capo ai comuni;
- il DPCM n. 452 del 21.12.2000 avente ad oggetto: *“Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 della legge 22.12.1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23.12.1998, n. 448.”*, e s.m.i., prevedendo che:
  - i cittadini che intendono richiedere l’attribuzione degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della Legge n. 448/98, devono presentare domanda al Comune di residenza;
  - gli assegni di cui in parola sono concessi con provvedimento del Comune, alle condizioni e nella misura, annualmente rivalutata, stabilita dagli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/98;
  - i Comuni trasmettono per via telematica all’INPS, che provvede al pagamento, secondo specifiche fornite dall’Istituto stesso, l’elenco dei beneficiari ed i dati necessari all’erogazione con l’indicazione dell’importo da pagare ed il relativo periodo di riferimento;
- la circolare INPS n° 35/2010, che precisa che hanno diritto altresì all’assegno di maternità anche le cittadine non comunitarie in possesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 decreto legislativo n° 30/2007), o di carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino dell’Unione Europea o italiano (articolo 10 decreto legislativo n° 30/2007), o della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato comunitario (articolo 17 decreto legislativo n° 30/2007);
- la Legge 06.08.2013, n. 97: *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”* la quale all’art. 13 prevede che, in presenza di ulteriori requisiti previsti dalla legge che danno diritto al trattamento, nulla osta alla concessione dell’Assegno Nucleo Familiare e Assegno di Maternità, di cui agli art. 65 e 66 della Legge n. 448/98, da parte dei Comuni, anche ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo;
- il DPCM n. 159 del 05.12.2013 avente ad oggetto: *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*;
- la Circolare INPS n. 171 del 18.12.2014, con la quale sono stati illustrati i principi normativi e fornite le prime indicazioni operative per l’applicazione della nuova normativa relativa all’ISEE;
- il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della Famiglia riguardanti la rivalutazione per l’anno 2024 della misura degli assegni di maternità rispettivamente pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 31 del 07.02.2024;

**CONSIDERATO CHE** relativamente all'assegno per il nucleo familiare, il medesimo è stato sostituito a partire dal 1° marzo 2022 dall'assegno unico universale, erogato direttamente dall'INPS, e conseguentemente ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, con effetto dal 1° marzo 2022, l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato;

**RICHIAMATE** infine le interpretazioni in merito al riconoscimento di diritti a prestazioni sociali a cittadini stranieri anche non in possesso di carta di soggiorno di lungo periodo avviate dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2008 nel tempo aggiornate;

**DATO ATTO** che alla data odierna sono pervenute **n° 1 domande** per l'assegno di maternità come di seguito indicate:

- **prot. 4519 del 28.03.2024;**

**TENUTO CONTO** dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Servizi Sociali, la cui pratica è agli atti dello stesso ufficio, della quale si rappresenta che le domande presentate sono accoglibili in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione del beneficio;

**Per tutto quanto sopra**

## **D E T E R M I N A**

**1) - di prendere atto** delle istanze pervenute alla data del presente provvedimento per l'accesso al beneficio economico della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e s.m.i., precisamente **n° 1 domande** per l'assegno di maternità, come di seguito indicate:

- **prot. 4519 del 28.03.2024;**

per le domande sopraindicate, in applicazione delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 non sono riportati i dati identificativi del richiedente bensì solo il numero di protocollo in entrata della domanda che resta conservata agli atti d'ufficio;

**2) - di riconoscere la regolarità** della documentazione prodotta per le domande ritenute ammissibili di cui alla tabella allegata dando atto che conseguentemente all'adozione del presente atto si provvede all'inserimento dei relativi dati nella procedura on-line prevista a livello nazionale per la concessione da parte dell'INPS del beneficio spettante e che l'INPS erogherà direttamente al richiedente;

**3) - di dare atto infine** che non ricorrono gli estremi per l'inserimento dei dati dei soggetti beneficiari degli interventi di cui al punto 1) nelle sezioni di pubblicazione del sito web dell'ente poiché i contributi di che trattasi non afferiscono in nessun modo alle risorse del Comune, essendo finanziati e direttamente erogati dal competente INPS ed il ruolo del Comune è solo di istruttoria e verifica di regolarità della documentazione ISEE già inviata all'INPS tramite i CAAF autorizzati.

**IL RESPONSABILE DI AREA  
SALVICCHI RODOLFO**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Foiano della Chiana, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*